


# LINEA FERROVIARIA TURISTICA MACOMER/BOSA

## RISANAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRAVATA METALLICA

- Ponte n. 19 km 1+793

## PROGETTO ESECUTIVO

progettazione: Servizio Tecnico - ARST SpA



## COMPUTI - CAPITOLATI E SCHEMA DI CONTRATTO

OGGETTO:

SCHEMA DI CONTRATTO

NOME-FILE

SCALA:

TAVOLA:

4.60

REV.	MODIFICHE	DATA	ELABORAZIONE
0	PRIMA EMISSIONE	DIC.2019	SERVIZIO TECNICO
1			
2			
3			
4			



**SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO**  
**LAVORI DI RISANAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UNA TRAVATA METALLICA**  
**DELLA LINEA FERROVIARIA TURISTICA MACOMER-BOSA**  
**ALLA PROGRESSIVA km 1+793 (PONTE MB19)**

L'anno \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ a Cagliari, via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_.

**TRA**

il \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, il quale interviene al presente atto non in proprio ma in nome e nell'interesse di ARST S.p.A. con sede in Cagliari – Via Posada n. 8/10 – codice fiscale e partita Iva 00145190922 – domiciliato presso la sede della Società, nella sua qualità di Amministratore Unico, di seguito indicata come “**Committente**” o “**ARST S.p.A.**”,

**E**

..... nato/a ..... a ..... il  
....., il quale interviene al presente atto non in proprio ma in nome e  
nell'interesse di ..... con sede in  
....., Via ..... n. .... - codice  
fiscale ..... partita iva  
....., domiciliato – per la carica - presso la sede di  
....., nella sua qualità  
di....., di seguito indicato come “**Appaltatore**”

**PREMESSO CHE**

- è stata espletata una gara a procedura ristretta ai sensi dell'art....., comma .. del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- l'invito a presentare offerta, trasmesso con \_\_\_\_\_, aveva ad oggetto l'appalto per la realizzazione dei lavori di risanamento e manutenzione straordinaria di una travata metallica della linea ferroviaria Turistica Macomer-Bosa alla progressiva km 1+793 (ponte MB19);
- a seguito dell'esperimento della procedura di gara è risultata aggiudicataria la ditta \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ (\_\_\_), via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_;
- l'Appaltatore ha prodotto la documentazione a dimostrazione del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara;
- l'Appaltatore ha prodotto i documenti richiesti dal D.P.C.M. 11.5.1991, n. 187;
- si è provveduto in data \_\_\_\_\_, a richiedere il rilascio delle “informazioni antimafia” di cui al D. Lgs. n. 159/2011, alla competente Prefettura;
- l'Appaltatore ha prodotto la dichiarazione prevista dall'art. 3, comma 7, della L. n. 136/2010;
- la Prefettura ha fornito riscontro all'istanza suddetta, con nota \_\_\_\_\_.

Tutto ciò premesso, tra le Parti, come sopra costituite e rappresentate, si conviene e stipula quanto segue.

**ART. 1**

**Valore delle premesse**

Le premesse, la documentazione, gli atti di gara e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto ed assumono ad ogni effetto valore di patto.

**ART. 2**

**Oggetto del contratto**

Il presente contratto ha ad oggetto la realizzazione dei lavori di risanamento e manutenzione straordinaria di una travata metallica della linea ferroviaria Turistica Macomer/Bosa alla progressiva km 1+793 (ponte MB19), comprese tutte le attività complementari ed accessorie per dare le opere finite nel rispetto delle prescrizioni del progetto esecutivo predisposto da ARST SpA.

Il rapporto contrattuale di che trattasi è dalle parti consensualmente inteso come un appalto di lavori, disciplinato dall'art. 1655 e seguenti del C.C. oltre che dalle pattuizioni contenute nella documentazione contrattuale di cui al successivo art. 3..

### **ART. 3**

#### **Documentazione contrattuale**

Anche se materialmente non allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente contratto, a tutti gli effetti, i seguenti documenti, ferma restando la priorità del presente contratto:

- 1) Capitolato Amministrativo;
- 2) Capitolato Tecnico;
- 3) Progetto esecutivo redatto da ARST (a base di gara);
- 4) Lettera di invito;
- 5) Offerta economica;
- 6) Patto di integrità.

Detti documenti sono sottoscritti dalle parti in segno di piena e incondizionata accettazione in due originali, uno per ognuna delle parti.

### **ART. 4**

#### **Consegna prestazioni ed ultimazione delle prestazioni**

A seguito dell'intervenuta efficacia del Contratto, risultante dalla data dell'apposizione dell'ultima firma digitale, previa presentazione ed approvazione dei documenti necessari alla consegna dei lavori, di cui al paragrafo 4.2 del Capitolato Amministrativo e compresi quelli relativi alla sicurezza previsti dal D.Lgs. n. 81/2008, nonché della garanzia per la cauzione definitiva e della polizza di cui al paragrafo 2.3.2 del Capitolato Amministrativo, si darà luogo alla consegna dei lavori, previa formale convocazione da parte di ARST. La consegna interverrà entro dieci giorni dalla presentazione, da parte dell'Appaltatore, dell'ultimo dei documenti detti. L'Appaltatore sarà invitato alla consegna, a mezzo telegramma o telefax o comunicazione via PEC, con almeno tre giorni di anticipo. Della consegna si darà atto con apposito verbale redatto dalla Direzione dei Lavori e sottoscritto per accettazione dall'Appaltatore. Nello stesso verbale la Direzione Lavori darà, inoltre, atto dell'avvenuta presentazione della documentazione suddetta, propedeutica alla consegna stessa.

Qualora l'Appaltatore non si presenti alla consegna o non sottoscriva il verbale, la Committente potrà risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore.

La Committente potrà procedere a consegne parziali dei lavori, senza che ciò possa determinare riserve o eccezioni alcuna per l'Appaltatore.

Dalla data del verbale di consegna dei lavori decorrono i termini per dare ultimate tutte le prestazioni oggetto dell'appalto.

Qualora, per fatti addebitabili alla Committente, la consegna definitiva dei lavori, sia ritardata di un periodo eccedente 180 giorni dalla data prevista, l'Appaltatore potrà chiedere il recesso dal contratto senza alcuna richiesta di danni o indennizzi. Ove la Committente non acconsenta al recesso, spetterà all'Appaltatore esclusivamente l'indennizzo degli oneri effettivamente sostenuti e documentati e che, comunque, non potevano essere evitati dall'Appaltatore con l'ordinaria diligenza, per il periodo successivo alla istanza di recesso. Nessun indennizzo e/o risarcimento spetterà all'Appaltatore qualora non abbia richiesto di recedere dal contratto.

Il tempo utile per il completamento delle lavorazioni previste è stabilito in 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi, dalla data del verbale di consegna, al netto dei tempi necessari per l'ottenimento delle autorizzazioni propedeutiche all'avvio dei lavori.

Come previsto dall'art. 12, comma 1, del D.M. n. 49 del 7 marzo 2018 il certificato di ultimazione dei lavori potrà comunque prevedere l'assegnazione di un termine perentorio non superiore a 60 giorni naturali e consecutivi decorrenti dal giorno successivo alla data di emissione del certificato stesso, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori.

L'Appaltatore è, inoltre, comunque tenuto, prima di dare inizio ai lavori, ad eseguire una puntuale verifica degli elaborati grafici del progetto esecutivo ARST e/o a predisporre, se necessario, gli elaborati di dettaglio riferiti in particolare alle modalità operative e di cantiere occorrenti per l'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto.

Tutti i termini prima indicati tengono conto e sono comprensivi anche dell'andamento stagionale sfavorevole.

Eventuali proroghe potranno essere disposte, discrezionalmente, dalla Committente, previa tempestiva richiesta scritta dell'Appaltatore soltanto in caso di impedimenti comunque non riconducibili a fatto o responsabilità dell'Appaltatore.

L'integrale ultimazione dei lavori in ogni loro parte, anche accessoria e/o complementare, dovrà essere riscontrata in contraddittorio tra l'Appaltatore e la Direzione Lavori che ne redigerà formale verbale. Anche qualora i lavori non siano ultimati, alla data di scadenza del termine fissato per l'ultimazione delle prestazioni, la Direzione dei Lavori provvederà alla redazione del verbale di verifica dello stato di avanzamento dei lavori, sottoscritto dall'Appaltatore, da inviare alla Committente per le determinazioni correlate.

Dalla data di redazione del verbale di ultimazione decorre il termine di 20 giorni per l'accettazione provvisoria dei lavori e per l'apertura all'esercizio, fermo restando il collaudo finale e sempre che l'Appaltatore abbia ottemperato ad eventuali prescrizioni trascritte nel verbale di ultimazione.

## **ART. 5**

### **Condizioni di esecuzione**

Con la sottoscrizione del presente contratto, l'Appaltatore, tra l'altro, conferma e dà espressamente atto, senza riserva, a ogni effetto di legge e di contratto:

- di essere a perfetta conoscenza, per averne preso cognizione diretta, e di impegnarsi, quindi, a rispettare tutti gli obblighi, oneri, modalità di esecuzione, procedimenti costruttivi, magisteri, prescrizioni tecniche ed amministrative previsti nella documentazione contrattuale;
- di essere pienamente edotto per averne acquisito, con diligenza e professionalità, conoscenza diretta mediante attento sopralluogo e di averne tenuto conto nella determinazione dell'offerta, della situazione dei luoghi dove dovranno essere organizzati i cantieri ed eseguiti i lavori, dei terreni, delle risorse esistenti nella zona, delle cave, delle discariche e di quanto altro occorrente alle fasi produttive, delle strade e degli accessi al sito dei lavori stessi, della vicinanza e delle interferenze con infrastrutture stradali e ferroviarie in esercizio, dei sovraservizi e sottoservizi e, in genere, delle condizioni generali e particolari, di fatto e di diritto, che possano influire sull'esecuzione delle prestazioni, sul loro costo e onerosità;
- di essere a conoscenza delle condizioni contrattuali e del mercato della mano d'opera, anche sotto il profilo qualitativo, e delle disponibilità sul luogo dei lavori, degli oneri generali e particolari insiti nel prezzo di contratto e di ogni condizione onerosa dipendente dai luoghi suddetti e dalla loro distanza dai centri abitati e di approvvigionamento;
- di essere pienamente edotto della situazione geomorfologica, geognostica, geotecnica, geologica e idrogeologica di tutte le aree interessate dai lavori;
- di avere la piena consapevolezza che i lavori saranno eseguiti, in parte, sotto la soggezione di interferenze derivanti dalla presenza dell'esercizio stradale;
- che, in nessun caso, le particolari situazioni dei luoghi, delle risorse, delle cave, delle discariche, dei servizi, delle aree di deposito, della conformazione dei terreni e del sottosuolo e delle condizioni generali e particolari, nonché le interferenze, potranno essere addotte quale motivazione per la richiesta di sovrapprezzi, maggiori compensi, indennità e risarcimenti o giustificare ritardi nello svolgimento dei lavori;
- di impegnarsi a dare corso e ad ultimare l'esecuzione delle opere e dei lavori in conformità alle prescrizioni temporali imposte dalla Committente e precisate nella documentazione di gara;
- di essere in possesso delle risorse economiche, delle capacità tecniche e di personale, dei macchinari e delle attrezzature necessari a garantire la perfetta esecuzione dell'appalto, sì da poter sostenere, interamente ed esclusivamente a proprio rischio, le spese, la gestione, l'organizzazione e l'esecuzione dello stesso;
- di assolvere tempestivamente e regolarmente a tutti gli adempimenti previsti dalle vigenti e future norme in materia di sicurezza;
- di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare e a far rispettare tutte le normative nazionali e comunitarie vigenti in materia di igiene e sicurezza dei lavori, nonché in materia di lotta alla delinquenza mafiosa;
- di accettare i contenuti dell'elaborato 4.80 "Piano di Sicurezza e Coordinamento", nonché la stima degli oneri a cura del CSP;
- di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2013 n. 136 e successive modifiche;
- di accettare gli obblighi in materia di prevenzione e di contrasto delle infiltrazioni criminali nel settore degli appalti in particolare del Patto di Integrità.

## **ART. 6**

### **Corrispettivo**

Il corrispettivo contrattuale, per il pieno e perfetto adempimento del contratto, comprensivo degli oneri per la sicurezza, è fissato in € \_\_\_\_\_, \_\_ (Euro \_\_\_\_\_ / \_\_) oltre l'IVA, come per legge, di cui:

- Euro \_\_\_\_\_ per lavori a misura;
- Euro \_\_\_\_\_ per lavori a corpo;
- Euro \_\_\_\_\_ quali oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso.

La parte dell'importo a corpo stabilito in Contratto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione. Lo stesso si intende fisso e invariabile per l'Appaltatore, sia in relazione a qualunque circostanza od avvenimento che dovesse verificarsi sia in relazione ad eventuali errori di qualsiasi genere, anche materiali, in cui fosse incorso l'offerente.

L'Appaltatore dà espressamente atto e conferma che il prezzo contrattuale è remunerativo e che è stato offerto ed accettato in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, sulla scorta della propria competenza, esperienza e professionalità, a tutto suo rischio ed è pertanto - per la parte a corpo - fisso, invariabile ed indipendente da qualsiasi impreveduto o eventualità; - per la parte a misura - i prezzi sono invariabili per l'unità di misura. L'Appaltatore si assume espressamente - per il caso di sopravvenute condizioni di esecuzione diverse (anche a seguito di nuove disposizioni legislative) da quanto previsto in sede di offerta e dal presente contratto - ogni alea relativa, ai sensi dell'art. 1469 c.c. e con espressa rinuncia ai diritti derivanti dagli artt. 1467 e 1664 c.c., ivi compresa qualsiasi revisione, aggiornamento o adeguamento dei prezzi.

Il prezzo contrattuale compensa inoltre tutte le spese e oneri comunque correlati all'esecuzione delle prestazioni, ivi compresi a titolo esemplificativo: relazione asseverata, da parte di tecnico abilitato, attestante che le lavorazioni eseguite sulla travata metallica non alterano (ma migliorano) le caratteristiche meccaniche e la resistenza strutturale della travata, rispetto alla sua configurazione iniziale; documenti e misure di sicurezza, provviste, manodopera, mezzi d'opera, opere provvisorie e provvisorie, e tutto quanto altro occorrente per fornire ciascuna prestazione interamente e perfettamente compiuta anche per quanto attiene alla sicurezza.

E' esclusa qualsiasi forma di revisione prezzi se non diversamente disposto dalla legge.

In caso di varianti disposte dalla Committente, eventuali nuovi prezzi non previsti in Elenco Prezzi saranno determinati con riferimento al punto 5.8 del Capitolato Amministrativo, l'importo delle opere sarà determinato "a corpo".

Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi sono approvati dalla Committente su proposta del Responsabile del Procedimento, prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori.

Nel caso in cui non sia possibile addivenire al concordamento di nuovi prezzi, la Committente ha diritto di imporre l'esecuzione dei lavori variati al prezzo dalla stessa stimato e l'Appaltatore dovrà tempestivamente provvedere alla loro realizzazione, salvo il diritto di esprimere le proprie contestazioni ai sensi del successivo art. 26.

## **ART. 7**

### **Contabilizzazione dei lavori, pagamenti in acconto e ritenute a garanzia**

La contabilizzazione dei lavori sarà effettuata con il completamento di tutte le lavorazioni, con la redazione dello stato finale.

I pagamenti saranno effettuati al termine di tutte le prestazioni e la liquidazione avverrà a seguito di presentazione di regolare fattura. La contabilizzazione dei lavori, così come i pagamenti effettuati, non comportano accettazione delle prestazioni cui si riferiscono, né costituiscono accertamento vincolante per la Committente in ordine alla quantità e qualità delle prestazioni eseguite.

Quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa l'Appaltatore, contestualmente o immediatamente dopo l'emissione da parte del Direttore dei Lavori dello stato finale, deve comunicare le prestazioni eseguite dal subappaltatore con la specificazione del relativo importo, per consentire, al Responsabile del Procedimento, l'emissione del certificato di pagamento.

Entro quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione suddetta da parte dell'Appaltatore il Responsabile del Procedimento emette il relativo certificato di pagamento.

Sulla base del certificato di pagamento così redatto la stazione appaltante autorizza i due distinti pagamenti,

uno nei confronti dell'Appaltatore ed uno nei confronti del subappaltatore.

A seguito dell'emissione del certificato di pagamento o di emissione fattura, l'Appaltatore provvederà ed emettere regolare fattura.

Quando il subappaltatore o il cottimista non è una microimpresa o piccola impresa l'Appaltatore deve comunicare alla Stazione Appaltante la parte delle prestazioni eseguite dai subappaltatori o dai cottimisti, con la specificazione del relativo importo, al momento in cui emette la regolare fattura.

Il pagamento delle fatture, in entrambi i casi, sarà effettuato a 30 giorni fine mese data fattura, mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario o postale "dedicato", anche non in via esclusiva, all'appalto di cui al presente contratto indicato dall'Appaltatore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3, legge n. 136/2010).

Ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente affidamento, costituisce causa di risoluzione del contratto.

E' necessario che nei contratti di subappalto sia sempre indicato il conto corrente del subappaltatore, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, affinché la stazione appaltante possa corrispondere direttamente l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi individuati dai punti a) e b) del comma 13 dell'art. 105 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

Ai sensi della legge n. 96/2017, tutte le fatture dovranno riportare la dicitura SCISSIONE DEI PAGAMENTI art. 17-ter D.P.R. n. 633/72. ARST S.p.A. corrisponderà il solo imponibile e provvederà a versare direttamente all'Eriario l'importo dell'IVA esposto in fattura secondo le disposizioni legislative in vigore.

Tutti i pagamenti saranno subordinati alla verifica della regolarità contributiva.

Per pagamenti superiori a 5.000,00 euro, in applicazione di quanto disposto dall'art. 48 bis, del D.P.R. 602/73 ("*... obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento ...*"), ARST provvederà ai relativi controlli secondo le disposizioni vigenti.

Sull'ammontare di ciascuna rata di acconto sarà applicata una ritenuta a garanzia dello 0.5% a norma dell'art. 30 del D. Lgs. n. 50/2016, che sarà svincolata soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Committente del certificato di collaudo e/o del certificato di regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

La fattura elettronica, dovrà essere trasmessa tramite il sistema di interscambio, al seguente indirizzo telematico da indicare in fattura:

Ragione Sociale: ARST SpA;

P. IVA 00145190922;

PEC: [arst.fei@pec.it](mailto:arst.fei@pec.it);

Codice Destinatario SDI: 0000000.

Entro trenta giorni dal Verbale di ultimazione delle opere e forniture - indipendentemente dal tempo intercorso dall'ultima contabilizzazione - sarà redatto il conto finale. Entro tale data l'Appaltatore dovrà necessariamente consegnare gli elaborati progettuali "as built". In caso contrario la D.L. opererà una detrazione forfetaria pari a Euro 3'000.00 (euro tremila/00). Il termine dei trenta giorni decorre - in ogni caso - dal momento in cui sono state ottemperate dall'Appaltatore eventuali prescrizioni contenute nel Verbale di ultimazione. Il Responsabile del Procedimento inviterà, quindi, l'Appaltatore alla sottoscrizione dello stesso entro i trenta giorni successivi dal suddetto termine. La liquidazione della rata di saldo avverrà a seguito dell'approvazione del certificato di collaudo finale o di regolare esecuzione.

## **ART. 8**

### **Penali**

In caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori è applicata una penale giornaliera pari all'uno per mille dell'importo di contratto, pari ad € \_\_\_\_\_.

L'applicazione della penale, salvo il maggior danno, non esclude la facoltà della Committente di risolvere in qualsiasi momento il contratto nel caso in cui i ritardi accumulati possano, ad insindacabile giudizio della Committente medesima, compromettere la tempestiva e regolare esecuzione dell'opera.

L'importo delle penali sarà detratto sui pagamenti in acconto e a saldo.

Ove i pagamenti da eseguire non siano sufficientemente capienti per il pagamento delle penali, si provvederà escutendo la garanzia prestata dall'Appaltatore ai sensi dell'art. 2.2 del Capitolato amministrativo.

Non è previsto alcun premio di accelerazione, né il riconoscimento di eventuali maggiori oneri, costi o spese che l'Appaltatore dovesse – a qualsiasi titolo – sostenere per rispettare i tempi di esecuzione del contratto, anche nell'ipotesi che dovesse dimostrare di averli effettivamente sostenuti.

#### **ART. 9**

##### **Sospensione e differimento del termine di ultimazione**

La sospensione dei lavori è disciplinata dal paragrafo 4.3 del Capitolato Amministrativo.

Durante il periodo di sospensione dei lavori l'Appaltatore dovrà aver cura di proteggere e custodire tutti i lavori in corso di esecuzione e tutti i materiali, forniture, mezzi ed installazioni di cantiere che sono in suo possesso per l'esecuzione dei lavori.

Qualora, per cause non imputabili all'Appaltatore le prestazioni non possano essere eseguite nei termini contrattuali, è onere dell'Appaltatore avanzare tempestiva domanda di fissazione di nuovi termini.

Sono comunque intempestive le richieste di nuovi termini avanzate dopo la scadenza dei termini contrattuali.

La Committente, qualora ricorrano i presupposti – a proprio insindacabile giudizio – potrà concedere termini suppletivi e/o proroghe.

#### **ART. 10**

##### **Variazione delle opere progettate**

La variazione delle opere progettate è disciplinata dal paragrafo 5.8 del Capitolato Amministrativo.

#### **ART. 11**

##### **Direttore di cantiere**

L'Appaltatore prima dell'inizio dei lavori dovrà nominare il Direttore di cantiere, al quale conferirà i poteri necessari per l'esecuzione dei lavori a norma di legge e di contratto.

Il relativo mandato, unitamente al curriculum professionale, dovrà essere depositato nello stesso termine presso la Committente.

La Committente ha il diritto di esigere in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio, la sostituzione del Direttore di cantiere e dei tecnici che lo coadiuvano, senza che l'Appaltatore o le persone sostituite o sostituende possano opporsi o pretendere indennità o risarcimento alcuno.

#### **ART. 12**

##### **Direzione e sorveglianza dei lavori e forniture**

La direzione e sorveglianza dei lavori è disciplinata dal paragrafo 2.6 del Capitolato Amministrativo.

#### **ART. 13**

##### **Oneri ed obblighi generali a carico dell'Appaltatore**

Oltre agli oneri e obblighi specificamente previsti dalla documentazione contrattuale e dagli ulteriori atti di gara e a maggiore precisazione di questi, compete all'Appaltatore tutto quanto occorrente per l'esecuzione anche delle prestazioni di seguito indicate che dovranno essere assolte sotto la sua esclusiva responsabilità:

- provvedere a tutte le attività dirette ed indirette finalizzate allo spostamento dei sotto e sovra servizi interferenti, compreso ogni onere per diritti diversi o derivante dall'adozione di eventuali prescrizioni che gli enti gestori dovessero richiedere;
- fornire personale esperto ed attrezzature adeguate per i tracciati, i rilievi, le misurazioni, le picchettazioni, i saggi, etc. relativi alle operazioni di consegna, misura, verifiche in corso d'opera, contabilità e collaudo dei lavori;
- assicurazione contro gli incendi di tutte le opere, dei materiali in deposito e del cantiere, dall'inizio dei lavori fino al collaudo finale. L'assicurazione contro tali rischi dovrà farsi con polizza a favore dell'ARST;
- pagare le tasse e accollarsi ogni altro onere per concessioni comunali (es. licenza di occupazione temporanea di suolo pubblico, etc.) non necessarie per l'esecuzione dei lavori, nonché il pagamento di ogni



tassa presente e futura inerente ai materiali e mezzi d'opera da impiegarsi;

- provvedere agli allacciamenti provvisori e alle relative spese per il consumo dell'acqua, dell'energia elettrica, del telefono, della fognatura, occorrenti per il funzionamento del cantiere;

- il provvedere a sua cura e spese alla fornitura e posa in opera, nei cantieri di lavoro, di appositi cartelli indicativi dei lavori ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, con i contenuti di cui allo schema allegato alla Circolare del Ministero dei lavori pubblici 01.06.1990 n. 1729/UL, nonché - se del caso - nelle proporzioni e nei tipi di cui ai Regolamenti (CE) nn. 1303/2013 e 1828/2006, nonché alle indicazioni relative alle modalità che regolano le azioni di informazione e pubblicità del programma operativo FESR 2014-2020 emanate dalla Regione Autonoma della Sardegna;

- predisporre e consegnare alla Committente, prima dell'inizio dei lavori, tutta la documentazione comprovante l'avvenuta denuncia agli Enti previdenziali - ivi inclusa la Cassa Edile - assicurativi ed infortunistici, anche con riferimento agli eventuali subappaltatori, restando inteso che l'Appaltatore, e per il suo tramite le eventuali imprese subappaltatrici, dovrà trasmettere, periodicamente alla Committente, copia delle ricevute dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;

- osservare e far osservare tutta la normativa vigente in materia di assicurazioni sociali e previdenziali e di assunzioni obbligatorie;

- applicare integralmente, nei confronti dei propri dipendenti, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono le prestazioni ed è altresì responsabile, in solido, dell'osservanza delle norme anzidette da parte di eventuali subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del contratto di subappalto;

- fatta salva la facoltà di organizzare i cantieri secondo le proprie migliori funzionalità, in ogni caso, l'esecuzione dei lavori dovrà avvenire nel rispetto delle condizioni esplicitate nella documentazione e delle disposizioni impartite dal personale ARST preposto alla sorveglianza;

- il cantiere, ovvero i diversi cantieri di lavoro che interessino le sedi stradali, dovranno essere organizzati in modo da permettere un celere sgombero della sede stradale;

- definire, oltre al nominativo del direttore tecnico del cantiere, anche a quelli dei responsabili delle singole unità che interverranno durante la mobilitazione;

- richiedere a propria cura e spese tutte le autorizzazioni e permessi occorrenti per gli allestimenti e le eventuali recinzioni dei cantieri.

La Committente si riserva la facoltà di richiedere all'Appaltatore in qualsiasi momento e con la frequenza che riterrà opportuna, la dimostrazione del pieno adempimento di tutti gli obblighi in materia assicurativa, previdenziale, retributiva e comunque derivanti da rapporti di lavoro.

In caso di inottemperanza accertata dalla Committente o a questa segnalata dall'Ispettorato del lavoro o dai competenti Enti previdenziali ed assicurativi, la Committente medesima – fermo restando la facoltà di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui al successivo art. 24 – avrà diritto di sospendere immediatamente ogni pagamento, fino a quando l'Appaltatore non avrà prodotto idonea documentazione probatoria dell'assolvimento di tali obblighi.

L'Appaltatore non potrà richiedere danni o interessi per i ritardi nei pagamenti derivanti dalle suddette circostanze.

L'Appaltatore dovrà, inoltre:

- rispettare e far rispettare tutta la normativa vigente in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, adottando i procedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni a cose. Pertanto, ogni responsabilità nel caso di infortuni o danni di qualsiasi genere ricadrà esclusivamente sull'Appaltatore, restando completamente esonerata da tale responsabilità la Committente ed il personale da essa preposto alla direzione ed alla sorveglianza dei lavori;

- provvedere all'esecuzione delle prestazioni con la propria organizzazione imprenditoriale e/o professionale. L'Appaltatore, pertanto, terrà indenne la Committente da qualsiasi pretesa o azione dei propri dipendenti e/o collaboratori intervenendo, ove occorra, nei relativi giudizi;

- verificare prima dell'inizio dei lavori la sussistenza di tutti i permessi e autorizzazioni necessari per la realizzazione degli stessi e provvedere a tutti gli ulteriori adempimenti relativi alle approvazioni, nulla osta,

autorizzazioni, licenze che, a norma di leggi, di regolamenti, o di prescrizioni preventive, si rendessero necessari per la realizzazione delle opere oggetto del presente contratto, senza alcun onere aggiuntivo per la Committente o modifica dei tempi. Costituiscono un onere ed obbligo dell'Appaltatore le richieste di autorizzazione all'esecuzione dei lavori da parte dei diversi enti eventualmente interessati (Comune, Provincia, Enti Regionali, RFI, ANAS, etc.) compreso ogni onere per diritti diversi o derivante dall'adozione di eventuali prescrizioni che tali enti dovessero richiedere;

- predisporre a propria cura e spese, le opere atte a proteggere e mantenere, anche a mezzo di deviazioni, la regolare continuità delle strade, dei sentieri, dei passaggi pubblici e privati, dei corsi d'acqua, degli acquedotti, delle fognature e dei servizi in genere, delle proprietà pubbliche e private, provvedendo, anche, a tutte le opere di difesa, con sbarramenti e segnalazioni in corrispondenza dei lavori, in sede stradale, ferroviaria, da attuarsi con cavalletti, fanali, cartelli avvisatori, nonché con i segnali prescritti da leggi, regolamenti e dalla Committente. Restano pure a carico dell'Appaltatore le soggezioni ed i relativi oneri derivanti dalla presenza di linee ferroviarie in esercizio, linee elettriche, telefoniche, telegrafiche, idrauliche, reti di servizi in genere, e dalla necessità di una loro eventuale protezione, deviazione, spostamento o ripristino;

- ottemperare alle prescrizioni della Committente o direttamente richieste dalle Amministrazioni proprietarie, concessionarie, esercenti, tutelatrici delle opere, dei beni e delle reti di servizi suddetti, al fine di disciplinare i tempi e le modalità esecutive necessari sia per intervenire direttamente (caso della viabilità), sia per attuare quegli spostamenti provvisori e definitivi dei servizi interferenti con le opere oggetto del presente appalto, riconoscendosi unico e diretto debitore di tasse, contributi e gravami, che fossero a qualsiasi titolo dovuti. L'Appaltatore si riconosce, altresì, unico e diretto responsabile di ogni eventuale danno o inconveniente che per fatto proprio o dei suoi dipendenti possa derivare alle persone, alle cose ed ai beni stessi, alla regolarità e alla sicurezza di esercizio, alle reti di servizi ed al loro godimento, al traffico, nonché alla libertà del deflusso delle acque;

- fornire ed installare a proprie spese eventuali impianti di illuminazione che si rendessero necessari per l'esecuzione dei lavori durante le ore notturne;

- denunciare tempestivamente alla competenti Autorità ogni ritrovamento di oggetti di valore, anche artistico od archeologico. La proprietà dei summenzionati oggetti sarà della Committente, salvo il rispetto delle disposizioni delle leggi vigenti in materia;

- sostenere i maggiori costi derivanti dall'eventualità di dover effettuare lavoro straordinario, notturno, festivo o su più turni, occorrente per la realizzazione dei lavori nei termini previsti;

- assicurare la custodia dei cantieri a mezzo di persone provviste della qualifica di "guardia particolare giurata" ai sensi dell'art. 22 della Legge 13.9.1982, n. 646 ed eventuali, successive modifiche o integrazioni;

- consentire che gli incaricati della Committente, la Direzione Lavori, il Responsabile del Procedimento, la Commissione di collaudo, gli addetti ministeriali e regionali alla sorveglianza e controllo, abbiano accesso, in qualunque momento, durante l'attività lavorativa, ai cantieri, locali, spazi, officine, stabilimenti dell'Appaltatore ovvero da questi utilizzati per l'espletamento di lavorazioni, analisi, prove, etc., al fine di controllare che le prestazioni siano eseguite conformemente alle previsioni e ai tempi di contratto;

- eseguire tutte le verifiche e le prove di qualsiasi natura che la Direzione dei Lavori e/o la Committente intendano effettuare per accertare il corretto svolgimento delle prestazioni a termini del contratto;

- nell'ambito della gestione dei materiali di risulta e dei rifiuti derivanti dalle lavorazioni e attività di cantiere, oltre agli obblighi conseguenti alla sua qualità di produttore, dovrà verificare che i trasportatori e i destinatari dei propri rifiuti siano soggetti regolarmente autorizzati al trasporto, riutilizzo, smaltimento, commercio o intermediazione di rifiuti;

- eseguire, presso istituti, laboratori o enti autorizzati che saranno indicati dalla Direzione Lavori e/o dalla Committente, prove, analisi e saggi che siano in ogni tempo ordinati sui materiali impiegati o da impiegarsi, in correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi dalle vigenti norme e dai capitolati e manuali richiamati nei documenti contrattuali;

- eseguire ogni intervento necessario alla predisposizione ed al ripiegamento del cantiere, attrezzato in relazione all'entità dei lavori, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione degli stessi;

- fornire e curare la manutenzione di cartelli di avviso, di tabelle indicative dei lavori, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro fosse particolarmente indicato dalla Committente e/o dalla Direzione lavori, nonché prescritto dagli Enti competenti.

Tutti gli oneri e spese occorrenti all'esecuzione anche delle suddette attività sono compresi e compensati nel prezzo d'appalto.

L'Affidatario dovrà, inoltre, provvedere, sempre a sua cura e spese, a effettuare tutti gli ulteriori adempimenti, alle eventuali prestazioni e/o forniture di mezzi, opere provvisorie, etc., necessari per il buon risultato delle prestazioni e la realizzazione a perfetta regola d'arte, anche se non esplicitamente richiamati nel presente Capitolato, nonché richiedere agli enti interessati (es. Comune, ANAS, Provincia, etc..) tutte le autorizzazioni comunque occorrenti per l'esecuzione delle lavorazioni previste, anche per consentire il trasporto di carichi eccezionali.

L'Affidatario, nel rispetto dei vincoli suddetti, ha la facoltà di svolgere i lavori nel modo che riterrà più opportuno, concordandoli preventivamente con l'ARST, purché non arrechi pregiudizio alla buona riuscita delle opere, e senza interferire con l'esercizio ferroviario e le attività aziendali ARST. Allo scopo è responsabile della perfetta rispondenza delle opere a tutte le condizioni stabilite, nonché alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, nelle istruzioni e nelle prescrizioni della Committente.

#### **ART. 14**

##### **Accettazione delle opere**

La accettazione provvisoria e la presa in consegna provvisoria delle prestazioni saranno certificate dalla Direzione Lavori previa verifica positiva anche di funzionalità delle stesse, entro 20 giorni dalla data del verbale di ultimazione e, comunque, una volta che siano state ottemperate eventuali prescrizioni contenute nel verbale di ultimazione. La presa in consegna provvisoria non comporta in nessun caso accettazione definitiva da parte della Committente.

La garanzia per la cauzione definitiva sarà mantenuta sino alla presa in consegna definitiva delle opere.

L'Appaltatore è tenuto ad assicurare, a proprie spese, quanto necessario alla Committente per la verifica e collaudo finale dei lavori.

L'accettazione definitiva delle prestazioni si intende intervenuta con l'approvazione del certificato di collaudo finale e/o del certificato di regolare esecuzione dell'intera opera.

#### **ART. 15**

##### **Manutenzione**

L'Appaltatore ha l'obbligo di custodia e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere eseguite e dei materiali forniti, già in corso d'opera e sino alla presa in consegna definitiva dell'opera, previo esito positivo del collaudo finale. Il relativo onere è compreso nel corrispettivo dell'appalto.

La manutenzione delle opere dovrà essere garantita in conformità alle indicazioni minime di cui al progetto definitivo-esecutivo di ARST.

La presa in consegna definitiva avverrà dopo l'accettazione definitiva; peraltro la Committente potrà chiedere la consegna parziale di quanto eseguito, sia in corso d'opera, sia dopo l'ultimazione dei lavori e prima di detta accettazione. La consegna parziale o totale di quanto eseguito, anche in corso d'opera, non dà diritto ad alcuna indennità a favore dell'Appaltatore, tranne il venir meno dell'onere di custodia dei lavori consegnati e fermo restando l'obbligo di provvedere alla manutenzione e all'immediata riparazione e completamento di eventuali difetti e/o mancanze riscontrati dalla Committente.

#### **ART. 16**

##### **Garanzie ed assicurazioni**

A garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattualmente assunte e del risarcimento dei danni e dei maggiori oneri derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, l'Appaltatore ha prestato la garanzia definitiva di cui al punto 2.2.2 del Capitolato amministrativo, nella misura del .....% dell'importo contrattuale, mediante polizza n. \_\_\_\_\_ rilasciata dalla \_\_\_\_\_ **agenzia di** \_\_\_\_\_ **codice** \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_, di importo pari a € \_\_\_\_\_, \_\_ (Euro \_\_\_\_\_/\_\_\_).

Resta convenuto che l'Appaltatore ha l'obbligo di reintegrare la suddetta garanzia, sino all'importo convenuto, ogni qualvolta la Committente abbia dovuto avvalersene, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

In caso di mancata ottemperanza all'obbligo del reintegro, la Committente sarà autorizzata a trattenere gli importi corrispondenti dagli stati di avanzamento lavori o dalle ritenute di garanzia.

La Committente ha diritto di escutere la garanzia a soddisfazione di quanto ad essa dovuto anche a titolo di

pende oppure per la restituzione delle maggiori somme che essa affermi aver pagato in più durante lo svolgimento dei lavori rispetto a quanto risultante dalla situazione finale, per inesatto o non puntuale adempimento alle obbligazioni contrattuali e, comunque, per qualsiasi credito che la Committente stessa ritenga di avere nei confronti dell'Appaltatore in relazione al rapporto contrattuale.

La garanzia sarà progressivamente svincolata in corso d'opera, a norma dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016. L'ammontare residuo, pari al 20% dell'importo iniziale, sarà svincolato con la presa in consegna definitiva dell'opera, previa deduzione di eventuali crediti della Committente verso l'Appaltatore, soltanto dopo che sia stato emesso, ed approvato senza riserve, il certificato di collaudo finale o regolare esecuzione e vi sia stata la conseguente accettazione definitiva dell'opera.

L'Appaltatore oltre alle assicurazioni dette e a tutte le altre assicurazioni obbligatorie per legge (assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, malattie professionali, ecc.) dovrà stipulare, a sua cura e spese con primarie Compagnie Assicuratrici le ulteriori polizze previste all'art. 2.3 del Capitolato amministrativo, con le condizioni di cui al medesimo articolo.

Tutte le polizze suddette dovranno essere mantenute in vigore per l'intero periodo di durata delle attività cui esse si riferiscono.

L'Appaltatore non potrà iniziare i lavori finché tutte le polizze assicurative la cui stipula sia prescritta prima dell'esecuzione, non siano state presentate alla Committente e si assumerà, comunque, ogni conseguente responsabilità, in qualsiasi sede, nel caso in cui tali polizze non fossero state stipulate o lo fossero state senza il pieno rispetto di tutte le clausole contrattualmente previste. Se ciò non avvenisse, la Committente si riserva di procedere direttamente alla stipulazione di dette polizze addebitandone all'Appaltatore il premio.

Le garanzie sopra indicate non limiteranno in alcun modo le responsabilità dell'Appaltatore a norma delle obbligazioni contrattuali e di legge. Pertanto l'Appaltatore risponderà in proprio qualora i danni verificati dovessero superare i massimali previsti in dette polizze.

#### **ART. 17**

##### **Subappalto**

Il subappalto, oltre che dall'art. 2.5 del Capitolato Amministrativo è disciplinato dalle leggi vigenti.

L'Appaltatore non potrà pretendere alcun maggiore onere, indennizzo, protrazione del termine di ultimazione o proroghe per l'eventuale ritardo o diniego dell'autorizzazione al subappalto.

I contratti di subappalto, nell'ipotesi di A.T.I., dovranno essere sottoscritti esclusivamente dall'impresa mandataria.

L'Appaltatore resterà unico responsabile nei confronti della Committente e di terzi, dell'esecuzione dei lavori subappaltati e di ogni adempimento comunque ad essi connesso, e con la sottoscrizione del presente contratto manleva espressamente ed irrevocabilmente la Committente medesima da qualsiasi eventuale pretesa delle ditte subappaltatrici, dei loro dipendenti o di terzi.

L'Appaltatore dovrà prevedere espressamente nei contratti di subappalto il divieto di cui all'art. 105, comma 19, del D. Lgs. n. 50/2016 e avrà cura di organizzare e coordinare le attività in modo da garantire il rispetto di detta disposizione.

#### **ART. 18**

##### **Cessione del contratto**

E' fatto divieto all'Appaltatore, a pena di risoluzione di diritto in danno, di cedere, in tutto o in parte, il contratto a terzi.

L'Appaltatore può cedere, mediante atto pubblico, i crediti derivanti dal contratto previa espressa autorizzazione scritta della Committente e nel rispetto della normativa vigente. In ogni caso l'atto di cessione dovrà prevedere che il ceduto possa opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente.

Il mancato rispetto della presente disposizione costituisce motivo di risoluzione di diritto in danno del contratto e comunque comporta per l'Appaltatore l'onere di restituire immediatamente alla Committente le eventuali spese sostenute per resistere alle azioni dei terzi cessionari.

#### **ART. 19**

##### **Lavori in economia**

La Committente ha il diritto di ordinare in economia all'Appaltatore l'esecuzione di lavorazioni che, ancorché

non previste nel Contratto, siano complementari e/o accessorie a quelle oggetto del contratto stesso.

I lavori in economia sono inseriti nella contabilità secondo i prezzi di Contratto (o ricavati con le modalità dell'art. 5.8 del Capitolato Amministrativo) per l'importo delle somministrazioni al netto del ribasso d'asta, per quanto riguarda i materiali. Per la mano d'opera, trasporti e noli, sono liquidati secondo le tariffe locali vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori incrementati di spese generali ed utili e con applicazione del ribasso d'asta esclusivamente su questi ultimi due addendi.

L'Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo o maggior onere oltre al compenso suindicato.

#### **ART. 20**

##### **Responsabilità verso terzi**

La Committente è estranea ai rapporti dell'Appaltatore con i terzi e non risponde per fatti e/o danni di qualsiasi natura riconducibili all'attività dell'Appaltatore.

L'Appaltatore, perciò, terrà indenne la Committente - nel modo più ampio e senza eccezioni o riserve - da ogni diritto, pretesa o molestia che terzi dovessero avanzare per circostanze direttamente o indirettamente riconducibili all'attività dell'Appaltatore medesimo.

Nel caso in cui la Committente fosse costretta da terzi al pagamento di somme, causalmente riconducibili all'attività dell'Appaltatore, questi sarà tenuto a rimborsare alla Committente, a prima richiesta e senza opporre eccezioni di alcun tipo, quanto la Committente stessa fosse costretta a pagare, con una maggiorazione del 10% per spese generali, con facoltà per la Committente di escutere la garanzia di cui all'art. 16 del presente Contratto.

L'Appaltatore è tenuto, inoltre, ad eseguire a sua cura e spese tutte le opere necessarie a prevenire eventuali danni agli impianti, alle apparecchiature, ai fabbricati ed agli immobili in genere, sia della Committente, sia di terzi, in dipendenza dei lavori oggetto del presente Contratto. Dette opere dovranno essere tali da non alterare lo stato dei luoghi, nonché atte a garantire, a costruzione ultimata, la perfetta stabilità ed efficienza dei fabbricati, degli immobili e degli impianti.

Il relativo onere è a totale carico dell'Appaltatore, il quale con la sottoscrizione del presente Contratto dichiara di averne tenuto conto nell'offerta presentata.

Egli dovrà provvedere altresì, a propria cura e spese, a eventuali constatazioni di fabbricati ricadenti nelle aree vicine ai lavori.

#### **ART. 21**

##### **Pubblicità**

Sono riservati alla Committente i diritti dello sfruttamento pubblicitario dei cantieri, delle relative recinzioni e di qualunque altro impianto provvisorio adatto allo scopo che l'Appaltatore costruisca.

È fatto assoluto divieto all'Appaltatore, o di cedere a terzi, la possibilità di apporre avvisi pubblicitari su detti cantieri, recinzioni e impianti.

L'Appaltatore non potrà sollevare alcuna eccezione sulle modalità delle affissioni pubblicitarie stabilite a giudizio insindacabile della Committente, né potrà avanzare pretese di compensi o indennizzi di qualsiasi specie derivanti dall'esercizio dei diritti o delle facoltà che la Committente si è riservata.

Inoltre, è fatto obbligo all'Appaltatore di attenersi, nella comunicazione visiva, propria o di interesse della Committente, alle indicazioni di riferimento adottate dalla Committente stessa, anche se di derivazione regionale o comunitaria, con particolare riferimento ai "cartelli di cantiere".

#### **ART. 22**

##### **Proprietà industriale e commerciale. Brevetti**

L'Appaltatore garantisce e si obbliga a manlevare in ogni tempo la Committente da ogni e qualsiasi pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze (ivi compresi quelli connessi all'utilizzazione dei sistemi informatici), disegni, modelli ed altre opere dell'ingegno concernenti i lavori, gli impianti, i procedimenti e i mezzi tutti utilizzati nell'esecuzione di quanto forma oggetto del Contratto.

La Committente resta estranea ai rapporti tra l'Appaltatore e i titolari dei brevetti e alle eventuali controversie tra di loro.

## **ART. 23**

### **Collaudo**

Come previsto dall'art. 102, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 ARST, in considerazione dell'importo dei lavori, ARST si avvale della facoltà di sostituire il certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto

L'eventuale collaudo sarà effettuato secondo le modalità e i termini previsti nel Capitolato Amministrativo. L'Appaltatore, a sue cure e spese, dovrà fornire tutta l'assistenza, il personale e i mezzi tecnici necessari per l'espletamento delle operazioni di collaudo.

## **ART. 24**

### **Recesso e risoluzione del contratto**

La Committente può, in qualsiasi momento, recedere unilateralmente dal Contratto; in tale caso spetta all'Appaltatore il solo pagamento delle forniture, dei lavori eseguiti e dei materiali approvvigionati in cantiere e accettati dalla Committente e, a titolo di mancato utile, un compenso pari al 10% della differenza tra l'ammontare del contratto ridotto di un quinto e quanto spettante all'Appaltatore per le forniture, per i lavori eseguiti e per i materiali approvvigionati in cantiere ed accettati dalla Committente.

Il contratto sarà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. per colpa dell'Appaltatore nei casi seguenti:

- in caso di inadempimento agli obblighi di sicurezza;
- nelle ipotesi previste dall'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016;
- violazione della disciplina legislativa e contrattuale in materia di antimafia, subaffidamento, cessione di contratto e cessione di credito e sicurezza dei lavoratori;
- inadempimento nei pagamenti dei salari e stipendi ai dipendenti, contributi di legge e, in genere, per violazione degli impegni normativi e contrattuali sul trattamento dei dipendenti, accertati dalla Committente con qualsiasi mezzo;
- fallimento o sottoposizione a qualunque procedura concorsuale, ovvero avvio di un procedimento per la sottoposizione ad una procedura concorsuale; morte del titolare, se ditta individuale;
- quando il ritardo abbia comportato l'applicazione di penali pari al 5% del valore complessivo originario del contratto;
- nei casi previsti dai documenti contrattuali;
- quando l'Appaltatore non rispetti il piano di recupero della prestazione o il piano di recupero dei vizi di esecuzione approvati dalla Committente.

Ferma la predetta clausola risolutiva espressa, il Committente ha la facoltà di risolvere il contratto quando, ritenuto che il comportamento dell'Appaltatore concretizzi inadempimenti alle obbligazioni contrattuali, lo diffidi per iscritto ad adempiere e questi non provveda nel termine di 15 giorni.

Nei casi di cui ai due commi precedenti, la risoluzione si verifica di diritto nel momento in cui la Committente abbia comunicato all'Appaltatore a mezzo di raccomandata a/r o PEC la risoluzione del rapporto.

In caso di risoluzione del contratto, l'Appaltatore ha diritto esclusivamente al pagamento di quanto stabilito e dei materiali approvvigionati in cantiere e accettati, nella misura in cui i lavori e i materiali siano utili alla Committente; l'Appaltatore dovrà risarcire alla Committente gli oneri e i danni subiti per effetto della risoluzione, ivi incluso l'eventuale maggiore importo – rispetto a quello di contratto – pagato dalla Committente a terzi o speso direttamente per la realizzazione delle prestazioni dedotte in contratto, oppure quelli derivanti dalla perdita dei finanziamenti.

La Committente tratterrà, a garanzia degli eventuali danni subiti, l'intero debito nei confronti dell'Appaltatore nonché la garanzia fidejussoria di cui all'art. 16, provvedendo eventualmente al pagamento del dovuto e allo svincolo delle garanzie residue solo dopo il compimento delle prestazioni oggetto del contratto da parte di terzi e della Committente in proprio e dopo la loro presa in consegna definitiva.

In caso di recesso e/o di risoluzione del contratto, qualunque sia la causa determinante, l'Appaltatore ha l'onere di sgomberare immediatamente entro e non oltre 10 giorni dalla comunicazione scritta della Committente, il cantiere e il sito dei lavori, lasciando a disposizione della Committente, le opere eseguite ed i materiali approvvigionati e accettati, e lasciando in proprietà o in nolo della Committente gli utensili, i



macchinari, le strutture logistiche e le opere provvisorie espressamente richieste dalla Committente stessa. Il prezzo di vendita o nolo sarà definito sulla base, per quanto possibile, dei prezzi contrattuali e, in caso di disaccordo, l'Appaltatore sarà comunque tenuto a porre a disposizione quanto richiesto, con successiva determinazione del prezzo sulla base dei valori di mercato.

Con il recesso e/o la risoluzione del contratto cessa di diritto l'eventuale detenzione delle aree di cantiere e del sito dei lavori da parte dell'Appaltatore e la Committente è autorizzata all'accesso ai luoghi, previa redazione di un verbale di consistenza, in contraddittorio con l'Appaltatore, ovvero - in caso di assenza - con l'assistenza di due testimoni.

In relazione ai particolari impegni della Committente ai fini della realizzazione dell'opera, anche nei confronti dei soggetti finanziatori, si conviene espressamente che la eventuale risoluzione del contratto, in nessun caso giustifica il prolungamento della detenzione del cantiere e del sito da parte dell'Appaltatore. La risoluzione del contratto, ove dichiarata dalla Committente in assenza dei relativi presupposti, costituisce comunque di per sé atto di recesso dal contratto ai sensi del primo comma del presente articolo, determinando nell'Appaltatore l'obbligo di immediato abbandono del cantiere e del sito; pertanto, anche nel caso in cui sia successivamente riconosciuta in via giudiziale la illegittimità della risoluzione, l'Appaltatore sarà egualmente tenuto, in caso di opposizione di fatto o di diritto a consentire l'accesso della Committente al cantiere e al sito, e per il solo fatto di avere ritardato l'accesso di quest'ultima, l'Appaltatore sarà assoggettato ad una penalità pari a € 3.000,00 (tremila/00) per ogni giorno di ritardo nell'accesso medesimo.

Conformemente a quanto sopra previsto le parti convengono espressamente che la detenzione del cantiere da parte dell'Appaltatore successiva alla dichiarazione di risoluzione del contratto o alla comunicazione del recesso deve qualificarsi come illegittima e abilita in ogni caso la Committente a porre in essere tutte le azioni che riterrà opportune per reimmettersi nella detenzione e/o possesso del cantiere.

#### **ART. 25**

##### **Costituzione in mora**

Tutti i termini previsti nel presente contratto e negli allegati sono essenziali e perentori e operano di diritto senza alcun obbligo per la Committente della costituzione in mora dell'Appaltatore.

#### **ART. 26**

##### **Contestazioni**

Ogni contestazione da parte dell'Appaltatore dovrà essere comunicata, formulata, iscritta, esplicitata e quantificata nei modi e nei termini prescritti dall'art. 6.1 del Capitolato Amministrativo.

Se la contestazione non risponde ai suddetti articoli, l'Appaltatore decadrà dal diritto di far valere in qualunque modo e tempo qualsiasi pretesa, anche in dipendenza di fatti continuativi o accertabili in ogni tempo o di questioni di interpretazione del contratto e dei suoi allegati.

#### **ART. 27**

##### **Controversie**

Le controversie relative all'interpretazione, esecuzione, risoluzione, validità, esistenza del Contratto o, comunque, a questo connesse, e, più in generale, le controversie relative a diritti soggettivi, contestazioni, pretese o richieste formulate dall'Appaltatore derivanti dall'esecuzione del Contratto, possono essere risolte in via transattiva nel rispetto delle disposizioni contenute nel Capitolato Amministrativo al punto 6.

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione all'interpretazione e/o all'esecuzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Cagliari.

Nessuna procedura contenziosa potrà essere avviata dall'Appaltatore, a pena di improcedibilità, in relazione ad eventi che non siano stati oggetto di tempestiva riserva.

#### **ART. 28**

##### **Domicilio dell'Appaltatore**

A tutti gli effetti contrattuali e giudiziari l'Appaltatore elegge domicilio in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_; eventuali mutamenti del domicilio dell'Appaltatore non saranno opponibili alla Committente salvo esplicito accordo scritto tra le parti.

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, il domicilio eletto dovesse mancare, lo stesso si intende a tutti gli effetti trasferito presso la Casa Comunale di Cagliari.

**ART. 29**  
**Spese contrattuali**

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese di stipulazione, di copie di stampati ed elaborati, bolli, registrazione ove necessario, onorari professionali e, in genere, spese direttamente o indirettamente correlate all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, fino all'approvazione del Certificato di collaudo ad eccezione di quelle legislativamente poste a carico della Committente.

L'Appaltatore dichiara, anche ai fini della registrazione, che l'appalto è eseguito nell'esercizio di impresa e, pertanto, lo stesso è soggetto ad IVA, ai sensi del DPR n. 633/1972.

**ART. 30**  
**Efficacia del contratto**

Il presente contratto è impegnativo per le parti stipulanti dal momento della sua sottoscrizione. L'efficacia dello stesso è subordinata all'esito delle verifiche previste dalla vigente normativa antimafia. Resta, in ogni caso, inteso che, in caso di esito positivo delle suddette verifiche, il contratto si intenderà risolto di diritto anche ai sensi dell'art. 1456 c.c.

**ART. 31**  
**Disposizioni finali**

Per quanto non diversamente previsto nel contratto e negli altri documenti di gara, si intendono richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia di opere pubbliche e, in particolare, le norme contenute nel D. Lgs. n. 50/2016, nel Decreto n.49/2018 e nel DPR n. 207/2010, nelle parti non abrogate.

Cagliari,

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente

PER L'APPALTATORE

PER LA COMMITTENTE

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 C.C. l'Appaltatore approva specificatamente i seguenti articoli: ART. 1 Valore delle premesse, ART. 2 Oggetto del contratto, ART. 3 Documentazione contrattuale, ART. 4 Consegna prestazioni ed ultimazione delle prestazioni, ART. 5 Condizioni di esecuzione, ART. 6 Corrispettivo, ART. 7 Contabilizzazione dei lavori, forniture, pagamenti in acconto e ritenute a garanzia, ART. 8 Penali, ART. 9 Sospensione e differimento del termine di ultimazione, ART. 10 Varianti in corso d'opera, aumento e diminuzione dei lavori, ART. 13 Oneri ed obblighi generali a carico dell'Appaltatore, ART. 15 Manutenzione, ART. 16 Garanzie ed assicurazioni, ART. 20 Responsabilità verso terzi, ART. 24 Recesso e risoluzione del contratto, ART. 25 Costituzione in mora, ART. 26 Contestazioni, ART. 27 Controversie, ART. 29 Spese contrattuali.

PER L'APPALTATORE